

## CII.

## TORNATA DEL 23 MAGGIO 1903

## Presidenza del Presidente SARACCO.

**Sommario.** — Approvazione del disegno di legge: « Case popolari » (N. 196) — Approvazione del progetto di legge: « Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di L. 140,255 44, verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1901-902 concernenti spese facoltative » (N. 206) — Annunzio d'interpellanza — Votazione a scrutinio segreto — Chiusura di votazione — Risultato di votazione — Il Senato è convocato a domicilio.

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i ministri delle finanze, di agricoltura, industria e commercio, della pubblica istruzione, della guerra, degli affari esteri e dei lavori pubblici.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Approvazione del disegno di legge: « Case popolari » (N. 196).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Case popolari ».

Prego il senatore segretario, Di San Giuseppe, di dar lettura del progetto di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:  
(V. Stampato N. 196).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

## CAPO I.

**Prestiti e Società cooperative  
per le case popolari.**

## Art. 1.

Le Casse di risparmio ordinarie sono autorizzate a concedere prestiti per la costruzione e per l'acquisto di case popolari, oltre i limiti che, a tenore dell'art. 16 della legge 15 luglio 1888, n. 5516 (serie 3<sup>a</sup>), sono fissati nel rispettivo statuto per mutui o conti correnti con ipoteca, determinando anche per essi, mediante norme proposte dalle Casse di risparmio e approvate dal Ministero d'agricoltura, la proporzione massima con l'ammontare complessivo delle attività.

Sui prestiti di tale natura le Casse di risparmio potranno pattuire un interesse non superiore dell'1 e 1/4 per cento a quello che essi corrispondono sui depositi.

I Monti di pietà sono equiparati, per queste operazioni, alle Casse di risparmio, in conformità dell'articolo 1 della legge 4 maggio 1898, n. 169.

Le Opere pie, in correlazione all'art. 28 della

legge 17 luglio 1890, n. 6972, possono, con l'approvazione dell'autorità tutoria, impiegare nei detti prestiti, e sino a un quinto, le somme libere da investirsi annualmente. Su tali prestiti non potrà pattuirsi un interesse superiore a un mezzo per cento in più del reddito effettivo medio del consolidato italiano 5 per cento nell'anno precedente.

Tutte le imprese di assicurazione, indicate negli ultimi comma dell'articolo 5, sono autorizzate a far mutui per la costruzione di case popolari alle condizioni di questa legge e secondo le norme stabilite dal regolamento.

Eguale facoltà il Ministero di agricoltura potrà dare alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, istituita colla legge 17 luglio 1898, n. 350 e agli Istituti di risparmio e di credito pel solo scopo di costruire le case popolari.

Ferme restando tutte le loro norme, anche agli Istituti di credito fondiario saranno estesi i benefici e le facoltà della presente legge per concedere mutui sulle case popolari sino ai tre quinti del valore di esse.

(Approvato).

#### Art. 2.

I prestiti, considerati nell'articolo 1, possono essere fatti a Società cooperative legalmente costituite, le quali: 1° abbiano per oggetto esclusivo la costruzione, l'acquisto e la vendita ai soci o la locazione ai soci e non soci di case popolari oppure tengano per questi fini una gestione distinta con bilancio separato e con garanzie speciali; 2° stabiliscano nei loro statuti che il dividendo annuo agli azionisti non possa superare il quattro per cento del capitale effettivamente versato e che, in caso di rimborso o di liquidazione, non possa distribuirsi agli azionisti per qualsiasi titolo una somma che superi di oltre un quinto l'ammontare del capitale restituito e versato, dovendo il rimanente delle attività assegnarsi alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai.

Uguale facoltà sono riconosciute alle Società di mutuo soccorso, le quali costituiscano una sezione speciale per le case popolari.

(Approvato).

#### Art. 3.

I prestiti concessi dalle Casse di risparmio e dagli altri Istituti, a norma dell'art. 1, alle Società per le case popolari devono essere garantiti da prima ipoteca sulle case da queste possedute o vendute.

Si considerano come fatti su prima ipoteca i prestiti mediante i quali sono rimborsati i crediti già iscritti, quando per effetto di tale rimborso, l'ipoteca dell'Istituto diventi prima.

(Approvato).

#### CAPO II.

##### Caratteri delle case popolari.

##### Vendita e locazione.

#### Art. 4.

La casa popolare non potrà essere venduta o locata, se non a famiglie o a persone le quali abbiano un'entrata complessiva non superiore alla somma che sarà stabilita nel regolamento previsto dall'art. 27, e che non potrà in verun caso eccedere le lire tremilacinquecento.

La concessione non sarà revocabile per le mutate condizioni economiche degli acquirenti o dei conduttori.

I caratteri delle case popolari saranno determinati dal regolamento secondo il loro valore, desunto principalmente dagli elementi di costo e dal prezzo di vendita o secondo la misura della pigione, tenendo conto anche della densità della popolazione e dei valori locativi correnti nei singoli luoghi.

Nel regolamento saranno determinate, per le costruzioni da farsi, le norme e le condizioni igieniche e sanitarie, i limiti degli stipendi, delle mercedi o proventi diversi dei minori impiegati, operai, salariati, piccoli esercenti e delle altre classi assimilabili a questi, ai quali le case sono destinate.

(Approvato).

#### Art. 5.

Il compratore deve pagare il prezzo di acquisto della casa in rate annuali, semestrali, mensili, o quindicinali. Le rate comprendono l'interesse e una quota d'ammortamento del capitale ovvero l'interesse e il premio per l'assicurazione di un capitale uguale al prezzo della casa, e,

in entrambi i casi, l'onere ripartito dell'assicurazione per gli incendi da farsi a cura della Società costruttrice.

Gl'interessi maturati sul capitale corrispondente al valore della casa, nel periodo tra il contratto per la costruzione di essa e la effettiva consegna, si computano nel prezzo d'acquisto.

La durata delle annualità non dovrà superare 30 anni e, in ogni caso, non dovrà protrarsi oltre il 65° anno di età del compratore.

L'assicurazione, oltre che presso la Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, quando ne sia autorizzata per decreto Reale, si stipula presso istituti nazionali che, non avendo scopo di speculazione, non distribuiscono dividendi ad azionisti.

Le Società anonime di assicurazione, non mutue, che vogliano imprendere queste operazioni, dovranno costituire una sezione speciale e, detratte le spese generali determinate dal regolamento, assegnare il resto a beneficio degli assicurati.

Le dette Società d'assicurazione sono anche autorizzate a stipulare con i compratori o costruttori di case popolari, che pagano la loro abitazione con l'ammortamento, dei contratti di assicurazione temporanea aventi lo scopo di garantire alla morte dell'assicurato, se essa avviene entro il periodo determinato, il pagamento delle annualità non ancora scadute.

(Approvato).

### CAPO III.

#### Agevolazioni fiscali.

##### Art. 6.

Fermi restando gli articoli 10 e 12 delle disposizioni riguardanti le tasse sugli affari (legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato C), e tutti gli altri provvedimenti a favore delle Società cooperative, sono ridotte al quarto di quelle ordinarie stabilite dalle vigenti leggi, le tasse di registro e di negoziazione sugli atti costitutivi e modificativi delle Società indicate nell'articolo 2, sulle delegazioni per la rappresentanza nelle assemblee sociali, sulle azioni e sulle obbligazioni emesse dalle Società stesse, sulle inserzioni obbligatorie nei fogli degli annunci ufficiali, sui contratti di prestito, e le tasse sulle iscrizioni ipotecarie e sulle trascrizioni d'ogni specie.

Sono parimenti ridotte al quarto le tasse ipotecarie e di registro per gli atti di acquisto, di locazione e di trasferimento delle case popolari, quelle sui contratti di assicurazione sulla vita e sulla loro cessione a garanzia della casa.

La tassa di registro, pagata dalle Società predette in ragione normale per l'acquisto delle aree, è ridotta alla misura di favore del presente articolo, quando sulle aree acquistate sieno costruite le case nelle condizioni previste dalla presente legge. In tal caso sarà rimborsata la eccedenza della tassa pagata.

(Approvato).

##### Art. 7.

L'esenzione dalla imposta erariale e dalle sovrimeposte provinciali e comunali, sancita dallo art. 18 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136, è estesa per le case popolari a cinque anni.

Perchè le case popolari possano essere ammesse al beneficio dell'esenzione quinquennale delle imposte erariali e delle sovrimeposte devono concorrere le seguenti condizioni:

1° che le case appartengano a Società aventi i fini indicati da questa legge;

2° che i soci a cui saranno vendute o i soci e gli operai, ai quali saranno date in locazione, non sieno proprietari di altri fabbricati iscritti al catasto urbano gravati di più di lire venti all'anno per imposta erariale principale.

(Approvato).

##### Art. 8.

Ai mutui fatti a tenore e per i fini di questa legge dalle Casse di risparmio e dai Monti di pietà a Società cooperative per le case popolari o per la costruzione di case rurali sono estese le disposizioni dell'art. 61 della legge per l'imposta sui redditi della ricchezza mobile, testo unico 24 agosto 1877, n. 4021.

(Approvato).

##### Art. 9.

L'esenzione dell'imposta sul reddito dei fabbricati e la riduzione delle tasse di registro di assicurazione sono limitate alle case costruite e agli atti compiuti entro quindici anni dalla pubblicazione di questa legge.

(Approvato).

## Art. 10.

Qualora le Società per le case popolari o coloro ai quali le case sono state assegnate le destinassero a fini differenti da quelli indicati nella presente legge, si intenderanno rispettivamente cessate le concessioni loro accordate nei riguardi tributari e le imposte e le tasse condonate saranno senza altro ripetibili dall'Erario con privilegio tanto sul patrimonio delle Società, quanto sulle case assegnate ai comeratori.

(Approvato).

## CAPO IV.

**Disponibilità delle case popolari e risoluzione del contratto.**

## Art. 11.

Il compratore di una casa popolare non può alienarla a titolo oneroso o gratuito nel periodo di ammortamento del prezzo, se non dopo che la Società costruttrice abbia dichiarato di rinunciare al diritto di prelazione e che le sia stata riservata la partecipazione nella plus valenza dello stabile, risultante dalla vendita a terzi.

(Approvato).

## Art. 12.

Sino a totale pagamento del prezzo della casa, non potranno essere apportate modificazioni allo stabile, nè imposte servitù senza il consenso della Società costruttrice e dell'istituto mutuante, nè potranno esservi iscritti oneri che non dipendano dalle garanzie prescritte dalla presente legge.

(Approvato).

## Art. 13.

In caso di mancato pagamento di una somma che rappresenti nei primi quattro anni la quarta e successivamente la sesta parte delle annualità dovute, sulla semplice richiesta della Società costruttrice, il contratto si riterrà risolto di diritto, ripassando alla Società la casa senza pagamento di tasse, e la Società potrà rivendere ad altri la casa secondo le norme della presente legge.

Qualora il prezzo di stima o la somma ottenuta dalla rivendita sia superiore al credito della Società, l'eccedenza sarà divisa per metà fra il debitore espropriato e la Società.

Agli atti occorrenti per la rivendita sono applicabili le disposizioni dell'articolo 6.

Il regolamento determinerà i modi per agevolare ai lavoratori ed impiegati il passaggio senza perdita della loro casa alla Società costruttrice e la risoluzione del contratto di assicurazione nei casi di necessario trasferimento.

(Approvato).

## Art. 14.

Compiuto il pagamento del prezzo della casa, la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria deve esser fatta senza spesa dal conservatore delle ipoteche nelle forme stabilite dagli articoli 2033 e successivi del Codice civile.

Nel caso che l'ente sovventore o la Società costruttrice si rifiutassero a rilasciare l'atto necessario alla cancellazione dell'ipoteca, l'acquirente può richiamarsene al tribunale civile che provvede in Camera di Consiglio, sentite le parti e il pubblico ministero, con la procedura stabilita dall'articolo 2039 del Codice civile.

(Approvato)

## CAPO V.

**Case popolari costruite da industriali e case rurali.**

## Art. 15.

La esenzione di cui all'articolo 7 della presente legge è estesa, con le norme e con le garanzie che saranno sancite dal regolamento, alle Case popolari costruite da industriali, da proprietari o conduttori di terre e da essi vendute in ammortamento semplice o assicurativo, ovvero date in affitto ai propri dipendenti, impiegati, operai, coltivatori.

(Approvato).

## Art. 16.

Nelle provincie, dove non è ancora compiuto il nuovo catasto secondo la legge del 1° marzo 1886, n. 3682, i fabbricati rurali, costruiti dal

1° gennaio 1903 in avanti, saranno esenti dalla imposta ai termini dell'articolo 15 della citata legge.

(Approvato).

#### Art. 17.

Per agevolare la costruzione di fabbricati rurali o il loro adattamento a migliori condizioni igieniche, le Casse di risparmio ordinarie, i Monti di pietà e altri istituti congeneri, gli istituti di beneficenza e le Società o imprese di assicurazione sono autorizzati a concedere prestiti ammortizzabili, nei limiti e alle condizioni da stabilirsi con speciale regolamento promosso dai ministri per l'agricoltura e per l'interno.

Tali prestiti sono garantiti con ipoteche sui fabbricati e sull'area da essi occupata. Se l'area sia ipotecata, in caso di espropriazione o di purgazione delle ipoteche, il mutuante potrà, senza pregiudizio della efficacia della iscrizione ipotecaria a proprio favore, far separare dal prezzo la parte corrispondente alle costruzioni, sino alla concorrenza della minor somma fra lo speso e il migliorato.

Le somme dovute agli istituti mutuanti, per ammortamento di capitale, per interessi e accessori, saranno rimosse secondo le forme e con i privilegi stabiliti dalle leggi per la riscossione delle imposte dirette.

(Approvato).

#### CAPO VI.

##### Case popolari costruite dai Comuni.

#### Art. 18.

Quando sia riconosciuto il bisogno di provvedere alloggi per le classi meno agiate ed ove manchino le Società indicate nell'articolo 2 della presente legge o gli istituti considerati nell'articolo 22, o ne sia insufficiente l'azione, i Comuni sono autorizzati a intraprendere la costruzione di case popolari soltanto per darle a pigione, conformandosi alle leggi vigenti ed a tutti i provvedimenti che disciplinano l'assunzione di pubblici servizi per parte di municipi.

I Comuni sono pure autorizzati, colle cautele indicate nel comma precedente, a imprendere la costruzione degli alberghi popolari da af-

fittarsi per dimora giornaliera e di dormitori pubblici ad uso gratuito.

Le case popolari indicate nella prima parte di questo articolo non potranno essere locate a famiglie, le quali abbiano un'entrata complessiva superiore a lire millecinquecento, oppure a lire trecento per ogni membro della famiglia, tenuto conto delle classificazioni indicate nell'articolo 4.

Alle aree e alle case indicate nella prima parte di questo articolo saranno applicate le disposizioni contenute nella fine dell'articolo 6 e nell'articolo 7 della presente legge. Per le costruzioni considerate nel secondo comma di questo articolo la esenzione dell'imposta sui fabbricati è estesa a 20 anni.

Le rate corrispondenti agli interessi e agli ammortamenti dei mutui contratti dai Comuni per le dette opere, devono essere coperte da delegazioni sul provento delle sovrimposte e, nella insufficienza di esse, sugli altri tributi comunali.

La deliberazione del Consiglio che sarà approvata dalle autorità tutorie, deve essere accompagnata dalla dimostrazione dell'esistenza delle condizioni di fatto, che l'hanno determinata, nonchè dal piano tecnico e finanziario dell'operazione e della disponibilità dei mezzi per effettuarla.

Nel computo delle pigioni deve tenersi conto del frutto del capitale investito, di tutte le spese di amministrazione, riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria, delle imposte, sovrimposte e tasse generali e locali, degli oneri dipendenti dai regolamenti locali, del deperimento, delle spese di assicurazione contro gl'incendi e delle perdite sugli sfiti eventuali.

Tutte le deliberazioni del Consiglio comunale devono adottarsi con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati al comune e con le norme prescritte ai numeri 1 e 2 dell'art. 162 della legge comunale e provinciale.

(Approvato).

#### Art. 19.

La tassa di registro per l'acquisto da parte dei comuni delle aree destinate alle costruzioni di case popolari è ridotta al quarto. Quando tali aree venissero poi destinate a fini diversi

da quelli stabiliti dalla presente legge, o lasciate senza uso per un periodo di 5 anni dall'acquisto, dovrà essere eseguito il pagamento integrale della tassa.

(Approvato).

#### Art. 20.

I comuni nei quali sia riconosciuta la necessità di risanare quartieri insalubri o di provvedere alla deficienza di alloggi e case popolari, dovranno compilare, a norma degli articoli 86 e 93 della legge 25 giugno 1865, sulla espropriazione per utilità pubblica, i rispettivi piani regolatori e di ampliamento.

Per la esecuzione del piano di ampliamento i comuni, ove non abbiano aree disponibili, sono autorizzati a valersi dell'art. 22 della citata legge domandando l'espropriazione dei terreni compresi nel piano medesimo.

I suoli edificatori, risultanti dalle espropriazioni, potranno esser venduti o concessi temporaneamente, anche a privati.

La plusvalenza, manifestantesi al momento della vendita o alla fine delle concessioni temporanee a chiunque fatte, sarà assegnata al fondo speciale costituito dal Comune per provvedere alle case popolari e alle opere edilizie di carattere igienico.

Saranno di preferenza liberati dalle servitù militari i terreni concessi per la costruzione di case popolari fatte a tenore della presente legge.

(Approvato).

#### Art. 21.

Sono applicabili le disposizioni della legge luglio 1891, n. 379 alle cessioni di aree demaniali a favore dei comuni per le costruzioni indicate nella presente legge.

(Approvato).

### CAPO VII.

#### Enti morali e Società di beneficenza.

#### Art. 22.

I corpi morali legalmente riconosciuti e che abbiano per fine esclusivo di compiere operazioni per le case popolari, godono di tutte le

facoltà e di tutti i benefici di ogni specie contenuti e richiamati nella presente legge.

Eguali benefici e facoltà si concedono alle Società di beneficenza che, senza alcuna mira di lucro, provvederanno agli alloggi per ricoverare i poveri a fitti minimi, colle garanzie da determinarsi nel regolamento.

A coloro che concorsero alla formazione del capitale degli istituti autonomi o delle Società di beneficenza non può essere riserbato negli statuti altro diritto fuorchè quello al rimborso delle somme erogate, devolvendosi l'avanzo del patrimonio alle locali Congregazioni di carità, quando si renda necessaria la liquidazione degli istituti o delle Società.

(Approvato).

#### Art. 23.

È data facoltà ai comuni di cedere aree per la costruzione di case popolari a prezzo di costo alle Società cooperative e di mutuo soccorso indicate nell'art. 2 ed agli enti morali e alle Società di beneficenza di cui all'articolo precedente.

(Approvato).

### CAPO VIII.

#### Successioni ed espropriazioni delle case popolari.

#### Art. 24.

Quando più eredi sieno chiamati alla successione, la casa popolare sarà assegnata a quello fra i chiamati che offrirà il pagamento in danaro delle quote spettanti agli altri.

Se due o più fra essi facciano tale offerta, si procederà, dinanzi al pretore, alla estrazione a sorte, per stabilire chi debba essere preferito.

(Approvato).

#### Art. 25.

Al coniuge superstite, contro il quale non sussista, per colpa sua, sentenza di separazione personale passata in giudicato, è attribuito per tutta la vita il diritto di abitazione sulla casa popolare, salvi i diritti che gli spettano per questa e per altre leggi.

Eguale diritto è riserbato ai figli minorenni del defunto proprietario finchè raggiungano la maggiore età.

(Approvato).

Art. 26.

Ferme le disposizioni contenute nel capo IV, non si potrà procedere all'espropriazione forzata della casa popolare che in mancanza di altri beni, mobili o immobili.

(Approvato).

CAPO IV.

Disposizioni finali.

Art. 27.

Con regolamento da approvarsi o da modificarsi, quando occorra, con decreto Reale, promosso dal ministro d'agricoltura, industria e commercio, di accordo col ministro delle finanze, sentito il Consiglio del lavoro, il Consiglio superiore di sanità e il Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Art. 28.

Con decreto Reale, e coi criteri che saranno fissati nel regolamento, i benefici di questa legge verranno estesi ai corpi morali e alle Società cooperative legalmente costituite anche prima della sua pubblicazione, purchè si conformino alle norme in essa stabilite e purchè le case siano state costruite in epoca non anteriore di tre anni alla pubblicazione stessa.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà più tardi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del progetto di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 140,255 44, verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1901-902 concernenti spese facoltative » (N. 206).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Approvazione

di eccedenze d'impegni per la somma di lire 140,255 44, verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1901-902, concernenti spese facoltative ».

Prego il signor senatore, segretario, Di San Giuseppe di darne lettura.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. *Stampato* n. 206).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È approvata la eccedenza di impegni di lire 35 30, verificatesi sull'assegnazione del cap. 7 « Spese d'ufficio » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata la eccedenza di impegni di lire 13,316 15 verificatesi sull'assegnazione del cap. 10 « Spese di stampa e per la pubblicazione del *Bollettino ufficiale* del Ministero e per premi ai funzionari autori delle migliori monografie tecniche ed amministrative » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata la eccedenza di impegni di lire 2245 24 verificatesi sull'assegnazione del capitolo 11 « Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 433 15 verificatesi sull'assegnazione del cap. 35 « Opere idrauliche di prima categoria - Assegni ai custodi, guardiani e manovratori (*Spese fisse*) »

dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 5.

È approvata la eccedenza d'impegni di lire 12,600, verificatasi sull'assegnazione del cap. 38 « Opere idrauliche di seconda categoria - Spese per competenze al personale addetto alla sorveglianza » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 6.

È approvata la eccedenza d'impegni di lire 100,000 verificatasi sull'assegnazione del cap. 42 « Casuali pel servizio delle opere idrauliche di prima e seconda categoria e di altre categorie per la parte con quelle attinente » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1901-1902.

(Approvato).

Art. 7.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 5,400 verificatasi sull'assegnazione del cap. 43 « Spese per competenze al personale idraulico subalterno, dovute ai termini e per servizi normali indicati nel regolamento sulla custodia, difesa e guardia dei corsi d'acqua - Sussidi e remunerazioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 8.

È approvata la eccedenza d'impegni di lire 6,225 60 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 291 « Indennità di trasferte al personale dell'Ispettorato per la sorveglianza dei lavori di ferrovie concesse all'industria privata ed al personale ordinario e straordinario in aiuto al personale di ruolo dell'Ispettorato medesimo » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà ora votato a scrutinio segreto.

**Annunzio di interpellanza.**

PRESIDENTE. Debbo annunziare al Senato che il senatore Codronchi chiede d'interpellare gli onorevoli ministri dell'istruzione pubblica e del tesoro, intorno all'applicazione della legge 12 giugno 1902 per la conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità, e belle arti.

Essendo presente l'onor. ministro dell'istruzione pubblica, lo prego di dire se e quando creda di poter rispondere a questa interpellanza.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Poichè l'interrogazione è rivolta anche al mio collega del Tesoro, debbo pregare il Senato e l'onor. Codronchi a voler concedere che la risposta mia e del mio collega venga data nella più prossima adunanza del Senato, perchè, trattandosi di un argomento di molta importanza, il quale si riferisce anche ad una proposta di legge che sarà presentata al Parlamento, io ho bisogno di mettermi d'accordo, per dare risposta all'interpellanza, col mio collega del Tesoro.

Quindi nella prossima adunanza che il Senato terrà, sarà fissato il giorno per lo svolgimento dell'interpellanza.

CODRONCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODRONCHI. Io non ho nulla da osservare all'onor. ministro; raccomando solo che la mia interpellanza non sia rinviata a molto tardi. Il 12 giugno è prossimo, ed io desidererei sapere quali siano le intenzioni del Governo prima di quel giorno.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Io non ho difficoltà di prendere impegno di rispondere a questa interpellanza prima che scada il termine fissato dalla legge; identico impegno ho preso oggi dinanzi alla Camera, rispondendo ad una mozione sullo stesso argomento. Alla Camera ho detto che il Governo presenterà i provvedimenti opportuni per salvaguardare il patrimonio artistico del paese; non ho detto quali siano questi provvedimenti, perchè sono

ancora da concretarsi; certo è che il progetto di legge verrà presentato al Parlamento prima che scada il termine fissato dall'art. 35 della legge 12 giugno 1902.

Questa stessa dichiarazione ripeto ora al Senato.

**PRESIDENTE.** Il Senato ha udito la risposta del ministro. Nella prima prossima tornata, il ministro dirà quando potrà essere svolta l'interpellanza del senatore Codronchi.

#### Votazione a scrutinio segreto.

**PRESIDENTE.** Procederemo ora all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei due progetti di legge oggi approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Taverna a voler procedere all'appello nominale.

**TAVERNA, segretario,** fa l'appello nominale.

#### Chiusura di votazione.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la votazione. Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

#### Risultato di votazione.

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Case popolari:

Senatori votanti . . . . .	75
Favorevoli . . . . .	66
Contrari . . . . .	9

Il Senato approva.

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 140,255 44, verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1901-902, concernenti spese facoltive:

Senatori votanti . . . . .	77
Favorevoli . . . . .	68
Contrari . . . . .	9

Il Senato approva.

#### Avvertenza del Presidente in ordine ai lavori del Senato.

**PRESIDENTE.** Essendo esaurito l'ordine del giorno, il Senato sarà convocato a domicilio.

Avverto però fin d'ora i signori senatori che la convocazione avrà luogo fra breve, dovendo il Senato esaminare vari progetti di legge e specialmente i bilanci. Quindi la sospensione dei nostri lavori sarà limitata a pochi giorni.

La seduta è sciolta (ore 17.15).

Licenziato per la stampa il 28 maggio 1903 (ore 10.30).

**F. DE LUIGI**

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche